



CONAPO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Marzo 2022

Al Sottosegretario di Stato

On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Fabio MARSILIO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Bruno STRATI

Prot. 045/22

Oggetto: Richiesta modifica art. 6, c.3 D.Lgs 217/2005 (permanenza VVF due anni nella prima sede).

L'art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, così come introdotto dal D.Lgs 127/2018 e s.m.i., per i Vigili del Fuoco neoassunti ha disposto che *"Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni"*.

Preso atto degli intendimenti del Dipartimento VVF di sollecitare una deroga normativa tesa a limitare a cinque settimane, rispetto ai tre mesi previsti, la durata del prossimo corso di formazione a Capo Squadra decorrenza 01.01.2021, **con la presente si chiede di inserire anche un ulteriore emendamento che elimini il vincolo di permanenza di due anni nella sede di prima assegnazione** in modo da correggere le storture emerse in conseguenza di tale norma che hanno determinato il favorire personale con minore anzianità di servizio nell' essere assegnato a sedi ambite da personale più anziano e, ancor peggio, il favorire personale con minore anzianità di servizio nell' essere assegnato a sedi in cui è residente personale più anziano di servizio rimasto bloccato però in altre sedi dalla norma sulla permanenza dei due anni.

Non si comprende infatti quale possa essere il motivo ostativo a concedere il diritto al trasferimento anche al personale con meno di due anni di permanenza nella prima sede se questo personale viene avvicendato in conseguenza del turnover e se a tale sede si garantisce comunque il dovuto organico. Come non si comprende per quale ragione debba essere a costoro vietata anche la mobilità verso le province di residenza.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

